# **ECOLABEL**

criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica

Requisiti degli imballaggi e informazioni richieste sulle confezioni

>> Dicembre 2014





INDICE		
Introduzione	2	
Validità dei criteri Ecolabel		
Requisiti dell'imballaggio per prodotto		
Prodotti:		
Ammendanti	5	
Assorbenti igienici	6	
Substrati di coltivazione	7	
Apparecchiature per la riproduzione di immagini	8	
Calzature	9	
Carta per copie e carta grafica	10	
Carta per giornali	11	
Carta stampata	12	
Carta trasformata	13	
Computer portatili	16	
Coperture dure per pavimenti	17	
Coperture Tessili per pavimenti	18	
Coperture in legno per pavimenti	19	
Detergenti multiuso	20	
Detersivo per piatti	21	
Detersivi per il bucato		
Detersivi per bucato per uso professionale	25	
Detersivi per lavastoviglie	27	
Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali		
Lampadine (Sorgenti luminose)		
Lubrificanti	31	
Materassi	31	
Mobili in legno	32	
Personal computer	32	
Pompe di calore	33	
Prodotti tessili		
Pitture e vernici 3		
Prodotti cosmetici da sciacquare	35	
Riscaldamento ad acqua	38	
Rubinetteria per sanitari	38	
Televisori 39		
Tessuto-carta 39		
Vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi	40	

#### INTRODUZIONE

Il presente documento "Criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica

**– Ecolabel**", predisposto dal Consorzio Comieco, recepisce le modifiche introdotte in materia ed evidenzia le informazioni utili ai Consorziati, affinché possano adeguare la loro produzione agli standard minimi individuati da un marchio ecologico.

Il materiale riportato è estrapolato dalla normativa di riferimento e si limita ai **criteri richiesti agli imballaggi** (là dove presenti) **dei prodotti etichettati Ecolabel**, con particolare riferimento alle confezioni **in carta e cartone**. Per tutte le altre informazioni e per consultare la normativa in forma integrale, si rimanda al link presente in ogni scheda prodotto.

Il Regolamento (Regolamento CE n. 66/2010, uscito sulla GUUE n. 27 del 30 Gennaio 2010, che abroga il regolamento CE n.1980/2000) ha allargato il campo di applicazione del marchio e ha snellito le procedure burocratiche per ottenerne l'utilizzo. Si vedano anche le Linee Guida sull'uso del logo Ecolabel: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo guidelines.pdf

Sono attualmente in corso le consultazioni a supporto della valutazione dell'implementazione del Regolamento EU Ecolabel 2010/66/EC con l'obiettivo di valutare l'attuazione dell'Ecolabel Europeo dal 2000 ad oggi, in termini di efficienza e efficacia del contributo al consumo e produzione sostenibile negli Stati Membri, nonché di coerenza con gli altri strumenti di policy e di valutare la performance futura dello Schema.

L'Ecolabel europeo può essere applicato a qualunque tipologia di prodotto e di servizio, ad esclusione degli alimenti, delle bevande e dei prodotti farmaceutici. Attualmente è possibile richiederlo per **33 prodotti** che corrispondono a 12 grandi settori produttivi e a un'attività di servizi (servizi di ricettività turistica e di campeggio).

Tra le novità si segnala (rispetto al precedente aggiornamento di Comieco) l'introduzione dei criteri ecologici per i *Prodotti igienici assorbenti* (nuovo prodotto) e i criteri aggiornati dei *Prodotti cosmetici da sciacquare* che vanno ad abrogare i precedenti riferiti ai prodotti "Saponi, shampoo e ai balsami per capelli".

Sono in via di sviluppo i criteri per i sequenti prodotti: prodotti alimentari, uffici e servizi di pulizia.

In questo documento i gruppi di prodotto sono organizzati in ordine alfabetico e i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel vengono raccolti in schede dando evidenza ai requisiti dell'imballaggio, alle informazioni richieste sulle confezioni, alle informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica e alle relative modalità di valutazione e verifica della commissione a fronte della richiesta dell'assegnazione del marchio.

Il presente documento rimane suscettibile di aggiornamenti futuri.

#### Per approfondire:


http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

VALIDITA' DEI CRITERI ECOLABEL (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2014)				
GRUPPO DI PRODOTTO	STATO	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	DATA DI SCADENZA	
PRODOTTI PER LA PULIZIA				
Prodotti igienici Assorbenti NEW	In vigore	(2014/893/UE) dal 9 dicembre 2014	24 Ottobre 2018	
Detersivi multiuso e per sanitari	In vigore	(2011/383/UE) del 28 giugno 2011	28 giugno 2015	
Detersivi per lavastoviglie	In vigore	(2011/263/CE) del 28 aprile 2011	28 aprile 2015	
Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali	In vigore	(2012/720/CE) del 14 novembre 2012	14 novembre 2016	
Detersivi per piatti	In vigore	(2011/382/UE) del 24 giugno 2011	24 giugno 2015	
Detersivi per bucato	In vigore	(2011/264/CE) del 28 aprile 2011	28 aprile 2015	
Detersivi per bucato per uso professionale	In vigore	(2012/721/CE) del 14 novembre 2012	14 novembre 2016	
Prodotti cosmetici da sciacquare	In vigore	(2014/893/UE) del 9 dicembre 2014 NEW	31 dicembre 2018	
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE				
Apparecchiature per la riproduzione di immagini	In vigore	(2013/806/UE) del 17 dicembre 2013	17 dicembre 2017	
Personal Computer	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
Computer portatili	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
Televisori	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
ELETTRODOMESTICI				
Pompe di calore	In vigore	(2007/742/CE) del 9 novembre 2007	31 dicembre 2016	
Lampadine (Sorgenti luminose)	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
Riscaldamento ad acqua	In vigore	(2014/314/UE) del 28 maggio 2014	28 maggio 2018	
PRODOTTI CARTA			_	
Carta per copia e carta grafica	In vigore	(2011/332/CE) del 7 giugno 2011	7 giugno 2015	
Carta per giornale	In vigore	(2012/448/CE) del 12 luglio 2012	12 luglio 2015	
Carta stampata	In vigore	(2012/481/CE) del 16 agosto 2012	16 agosto 2015	
Carta Trasformata	In vigore	(2014/256/UE) del 2 maggio 2014	2 maggio 2017	
Tessuto carta	In vigore	(2009/568/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 giugno 2015	
ARTICOLI PER LA CASA E IL GIARDINO	r			
Materassi	In vigore	(2014/391/UE) del 23 giugno 2014	23 giugno 2018	
Rubinetteria per sanitari	In vigore	(2013/250/UE) del 21 maggio 2013	21 maggio 2017	
Vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi	In vigore	(2013/641/UE) DEL 7 novembre 2013	7 novembre 2017	
Mobili in legno	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
Coperture dure	In vigore	(2009/607/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 novembre 2017	
Coperture tessili per pavimenti	In vigore	(2009/967/CE) de 30 novembre 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2015	
Coperture in legno per pavimenti	In vigore	(2010/18/CE) del 26 novembre 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2015	
Pitture e vernici	In vigore	Decisione 2014/312/EU del 28 maggio 2014	28 maggio 2018	
Substrati di coltivazione	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
Ammendanti	In vigore	(2014/336/UE) del 5 giugno 2014	31 dicembre 2015	
ABBIGLIAMENTO				
Prodotti tessili	In vigore	(2014/350/EU) del 5 giugno 2014	5 giugno 2018	
Calzature	In vigore	(2009/563/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 giugno 2015	
LUBRIFICANTI				
Lubrificanti	In vigore	(2011/381/UE) del 24 giugno 2011	24 giugno 2015	

## TABELLA RIASSUNTIVA DEI REQUISITI DELL'IMABALLAGGIO PER PRODOTTO

	Presenza di	Presenza di requisiti per le informazioni sulle confezioni	Requisiti per l'imballaggio in carta e cartone			
	requisiti per l'imballaggio		Contenuto di riciclato			Facilmente separabile
		Comezioni	70%	80%	100%	da altri materiali
Ammendanti		х				
Assorbenti igienici	х	x				
Substrati di coltivazione		х				
Apparecchiature per la riproduzione di immagini	х	х		х		
Calzature	х	х			x	
Carta per copie e carta grafica		х				
Carta per giornali						
Carta stampata						
Carta trasformata	х	×				
Computer portatili	х	х		х		
Coperture dure per pavimenti	х	х	х			
Coperture Tessili per pavimenti		х				
Coperture in legno per pavimenti	х	х				
Detergenti multiuso	х	х				
Detersivo per piatti	х	х				
Detersivi per il bucato	х	х		х		
Detersivi per bucato per uso professionale	х	х		х		
Detersivi per lavastoviglie	х	х		х		
Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali	х	х		х		
Lampadine (Sorgenti luminose)	х	х		х		
Lubrificanti		х				
Materassi	х					
Mobili in legno		х				х
Personal computer	х	х		х		
Pompe di calore		х				
Prodotti tessili		х				
Pitture e vernici		х				
Prodotti cosmetici da sciacquare	х	х				
Riscaldamento ad acqua						
Rubinetteria per sanitari	х	х		х		х
Televisori		х				
Tessuto-carta						
Vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi		х				

OLTIVAZIONE PRODOTTO	AMMENDANTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione 2006/799/CE del 3 novembre 2006, chi istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agammendanti del suolo;
Validità	31 Dicembre 2015 – ammendanti Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni allegate al prodotto	Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (s esso confezionato o meno) e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecnich che lo accompagnano.  Informazioni di carattere generale:
	<ul> <li>a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;</li> <li>b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitu «AMMENDANTE DEL SUOLO»;</li> <li>c) codice identificativo della partita;</li> </ul>
	<ul> <li>d) quantità (in peso o volume);</li> <li>e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato prepara il prodotto.</li> <li>Laddove applicabile, le seguenti informazioni relative all'utilizzo del prodot devono essere fornite con lo stesso (sia esso confezionato o meno), e figura</li> </ul>
	sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:  a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;  b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;
	<ul> <li>c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni utilizzo;</li> <li>d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegeta</li> </ul>
	(ad esempio piante calcifughe o calcicole); e) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);
	<ul> <li>f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabil secondo le norme nazionali o interna- zionali;</li> <li>g) indicazione delle modalità di impiego consigliate;</li> </ul>
	h) per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno. Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora forniscuna motivazione soddisfacente. NB: Queste informazioni devono esse trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.
Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:  • contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque,  • favorisce il riciclaggio dei materiali,  • contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno.



# CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO AMMENDANTI E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

PRODOTTO	SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione 2007/64/CE del 15 Dicembre 2006 per i "che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione"
Validità	31 Dicembre 2015 Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni	Informazioni generali
allegate al	Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto
prodotto	sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:
	a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
	b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»;
	c) codice identificativo della partita;
	d) quantità (in peso o in volume);
	e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato
	il prodotto.
	Se applicabile, le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il
	prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:
	a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;
	b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;
	c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di
	utilizzo; d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali
	(ad esempio piante calcifughe o calcicole);
	e) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);
	f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;
	g) indicazione delle modalità di impiego consigliate;
	h) per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in
	chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno.
	Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca
	una motivazione soddisfacente.
	N.B.: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse
	della legislazione nazionale.
Informazioni da	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
riportare sul	incentiva il riciclaggio di materiali;
marchio di qualità	promuove l'impiego di materiali prodotti in maniera più sostenibile, riducendo
ecologica	così il degrado ambientale.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0064:IT:NOT



CRITERI ECOLA	BEL PER IL GRUPPO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
PRODOTTO	APPARECCHIATURE PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2013/806/UE del 17 dicembre 2013
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di
	qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini"
Validità	17 dicembre 2017
Requisiti	Se per l'imballaggio finale si utilizzano scatole di cartone, queste devono
dell'Imballaggio	essere costituite almeno all'80 % da materiale riciclato.
	Se per l'imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi sono costituiti
	almeno al 75% da materiale riciclato oppure sono biodegradabili o
	compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 o equivalente.
Valutazione e	il richiedente dichiara all'organismo competente la conformità a tali requisiti e
verifica	presenta copie delle specifiche relative ai materiali ottenute dai fornitori dei
	materiali d'imballaggio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi
	primari quali definiti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
	Consiglio
Istruzioni per l'uso	Punto e) Carta riciclata
	Nel manuale d'istruzioni del prodotto è inserito il seguente messaggio:
	«Questo apparecchio può usare carta riciclata prodotta con il 100 % di carta di
	consumo»
Informazioni	L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che
riportate sul	segue.
marchio Ecolabel	a) Progettato per una gestione efficiente della carta
UE	b) Elevata efficienza energetica
	c) Uso ridotto di sostanze pericolose
	Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono
	reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0806&from=EN



## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO CALZATURE

Prodotto	CALZATURE
Atto di	Decisione della Commissione n. 2009/563/CE del 9 luglio 2009
riferimento	"che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di
	qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE"
Validità	30 giugno 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti	Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di cartone, queste
dell'Imballaggio	devono essere costituite al 100% da materiale riciclato. Se per l'imballaggio
	finale delle calzature si utilizzano scatole di plastica, queste devono essere
	costituite almeno al 75% da materiale riciclato oppure devono essere
	biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432
	(Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradabilità -
	Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli
	imballaggi).
Valutazione e	Si deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa
accertamento	dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale
	criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva
	94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Informazioni	a) Istruzioni per gli utenti
sulle confezioni	Sul prodotto devono figurare le seguenti indicazioni (o testi equivalenti):
	- «Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità e non
	richiedono ulteriore trattamento.» (Tale criterio si applica soltanto alle calzature
	trattate per renderle impermeabili).
	- «Se possibile, le calzature devono essere riparate e non gettate via: è meno
	dannoso per l'ambiente.»
	- «Quando si gettano calzature, utilizzare i rispettivi servizi locali di riciclaggio, se
	disponibili.»
	b) Informazioni sul marchio di qualità ecologica Sull'imballaggio deve figurare il
	seguente testo (o un testo equivalente):
	«Altre informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si trovano sul
	sito web http://www.ecolabel.eu»
	c) Informazioni per i consumatori
	Sull'imballaggio si deve apporre un riquadro nel quale i richiedenti espongono la
	loro metodologia ai fini della sostenibilità ambientale.
Valutazione e	i richiedenti devono presentare un campione dell'imballaggio del prodotto e delle
accertamento	informazioni fornite con il prodotto, insieme con una dichiarazione attestante la
	rispondenza a ogni elemento di tale criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0563:IT:NOT

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA

PRODOTTO	CARTA PER COPIE E CARTA GRAFICA
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2011/332/CE del 7 giugno 2011
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità
	ecologica alla carta per copia e alla carta grafica"
Validità	7 giugno 2015
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni da	Sull'imballaggio del prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni:
riportare	«Si invita a raccogliere la carta usata da destinare al riciclaggio».
sull'imballaggio	Inoltre, nel caso siano usate fibre riciclate, accanto al marchio UE di qualità
	ecologica il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale
	minima contenuta.
Valutazione e	il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio sul quale siano
verifica	riportate le informazioni richieste.
Informazioni	Nella casella di testo del marchio opzionale deve figurare la seguente dicitura:
presenti sul	<ul> <li>« ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua</li> </ul>
marchio UE di	<ul> <li>uso di fibre certificate E/O uso di fibre riciclate [a seconda dei casi]</li> </ul>
qualità ecologica	<ul> <li>uso limitato di sostanze pericolose».</li> </ul>
	Gli orientamenti relativi all'uso della casella di testo del marchio opzionale si
	trovano in «Linee guida all'uso del marchio UE di qualità ecologica», disponibili
	sul sito Internet:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Valutazione e	il richiedente deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui
verifica	figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:149:0012:01:IT:HTML

PRODOTTO	EL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA  CARTA PER GIORNALE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. (2012/448/CE) del 12 luglio 2012
Allo di filefilifiento	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di
	qualità ecologica alla carta da giornale"
Validità	
	12 luglio 2015
Informazioni sulla	Almeno il 70 % (peso/peso) delle fibre totali utilizzate per la carta da giornale
carta da utilizzare	deve essere costituito da fibre recuperate.
	Le fibre non recuperate devono essere fibre vergini dotate di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 % della quantità complessiva di fibre vergini utilizzate. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il
	materiale non certificato.
	Qualora vengano usate fibre vergini, il prodotto deve possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, va dimostrato che quest'ultimo è inferiore al 50% e che deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.
	La percentuale di fibre recuperate deve essere calcolata come rapporto tra l'apporto di fibre recuperate e la produzione finale di carta. Qualora vengano usate fibre recuperate, il richiedente deve fornire una dichiarazione in cui viene indicata la quantità media dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco dacquistati) ai fini del calcolo della percentuale di carta recuperata.
Valutazione e	il richiedente deve fornire adeguata documentazione indicante tipi, quantità e
verifica	origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta.
Informazioni	Nella casella di testo del marchio facoltativo deve figurare la seguente dicitura:
presenti sul	«— ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua
marchio UE di	— uso di fibre certificate E/O uso di fibre recuperate [a seconda dei casi]
qualità ecologica	<ul> <li>uso limitato di sostanze pericolose»</li> <li>Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web.</li> </ul>
Valutazione e	il richiedente deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui
verifica	figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:202:0026:0037:IT:PDF

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA

PRODOTTO	CARTA STAMPATA
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2012/481/CE del 16 agosto 2012
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità
	ecologica alla carta per copia e alla carta grafica"
Validità	16 agosto 2015
Informazioni sulla	Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile
riciclabilità	e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente
	rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolino il processo di
	riciclaggio.
	a) Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si può
	dimostrare la riciclabilità del prodotto finito.
	b) Gli adesivi possono essere usati solo se si può dimostrare la possibilità di
	rimuoverli.
	c) Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o
	polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per le copertine di libri,
	blocchi per annotazioni, riviste e cataloghi, quaderni.
	d) La disinchiostrabilità deve essere dimostrata.
Valutazione e	il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di
verifica	resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di
	riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido),
	il metodo INGEDE 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di
	prova equivalenti. La disinchiostrabilità è dimostrata usando la «Deinking
	Scorecard» dell'European Recovered Paper Council o metodi di prova
	equivalenti. Le prove devono essere svolte su tre tipi di carta: carta non
	patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è
	venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o
	le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i
	prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera
	b). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad
	esempio una copertina di plastica o una copertina riutilizzabile di un quaderno),
	la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione
	emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si
	occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere
	usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è
	comprovato che diano risultati equivalenti.
Informazioni da	Il prodotto reca le seguenti informazioni:
riportare sul	«Si invita a riciclare la carta dopo l'uso».
prodotto	and the second of the second dopo i doom.
Valutazione e	il richiedente allega un campione dell'imballaggio sul quale siano riportate le
verifica	informazioni richieste.
Informazioni	Nella casella di testo facoltativa del marchio figura la seguente dicitura:
presenti sul	— Questo prodotto stampato è riciclabile
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



marchio UE di	Stampato su carta a basso impatto ambientale
qualità ecologica	— Prodotto e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche in aria ed
	in acqua
	Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono
	reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Valutazione e	il richiedente presenta un campione del prodotto di carta stampata su cui figura
verifica	il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
l ink	http://eur-lex.europa.eu/l.exUriServ/l.exUriServ/do?uri=0.1-1-2012-223-0055-0065-IT-PDF

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA

PRODOTTO	CARTA TRASFORMATA
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2014/256/UE del 2 maggio 2014
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di
	qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata"
Validità	2 maggio 2018
II gruppo di prodotti «prodotti	a) buste e sporte di carta composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
di carta	b) prodotti di cartoleria composti per almeno il 70 % in peso da carta, cartone o
trasformata» comprende:	substrati a base di carta, fatta eccezione per le sottocategorie delle cartelle sospese e delle cartelline munite di graffe metalliche.
	Nel caso di cui al punto b), il componente di plastica non può superare il 10 %, fatta eccezione per i classificatori e i raccoglitori, i quaderni, i taccuini, i diari, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %. Il peso del metallo non può inoltre superare i 30 g per prodotto, fatta eccezione per le cartelle sospese munite di graffe metalliche e i classificatori, in cui può arrivare a 50 g, e i raccoglitori, in cui può arrivare fino a 120 g.  2. Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» non comprende: a) i prodotti di carta stampata inseriti nell'Ecolabel UE stabilito dalla decisione 2012/481/CE della Commissione (2); b) i prodotti da imballaggio (fatta eccezione per le sporte di carta).
Criteri	Criteri per assegnare l'Ecolabel UE ai prodotti di carta trasformata:
	1. Substrato
	2. Fibre: gestione sostenibile delle foreste
	3. Sostanze e miscele escluse o limitate
	4. Riciclabilità
	5. Emissioni
	6. Rifiuti
	7. Energia
	8. Formazione
	9. Idoneità all'uso
	10 <b>s</b>
	11. Informazioni riportate sull'Ecolabel UE
Nota	Qui di seguito si riportano solo alcuni criteri, per ogni approfondimento si rimanda alla
	Decisione n. 2014/256/UE completa
Fibre: gestione	La fibra grezza può essere riciclata o vergine.



## sostenibile delle foreste

Le fibre vergini sono munite di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili.

Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati, riciclati e non certificati in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non può superare il 30 %. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione.

## Valutazione e verifica

il richiedente allega un'adeguata documentazione indicante tipi, quantitativi e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e del cartone.

Qualora siano usate fibre vergini, il prodotto è in possesso di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, si dimostra che quest'ultimo è inferiore al 30 % e che è sottoposto a un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Qualora siano usate fibre riciclate, il richiedente allega una dichiarazione in cui si indica il quantitativo medio dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dichiara di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati) ai fini del calcolo percentuale.

#### Riciclabilità

Il prodotto di carta trasformata è riciclabile. Gli elementi non cartacei del prodotto di carta trasformata sono facilmente asportabili affinché non ostacolino il processo di riciclaggio.

- a) Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si dimostra la riciclabilità del prodotto finito.
- b) Gli adesivi non solubili possono essere usati solo se si dimostra la possibilità di rimuoverli.
- c) Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per classificatori/raccoglitori e cartelline, quaderni, blocchi per appunti e diari.

## Valutazione e verifica

il richiedente allega i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di asportabilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per l'asportabilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. Il richiedente allega una dichiarazione attestante che i prodotti di carta trasformata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta trasformata è facilmente asportabile (per esempio una graffa metallica di una cartella sospesa o la copertina di plastica o la copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di

ď	€ :
1	=

	riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli
	elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione rilasciata dalla società
	incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o
	da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova
	di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati
	equivalenti.
Informazioni da	Le sporte di carta recano la seguente dicitura:
riportare sulle	«Riutilizzami!»
sporte di carta	
Valutazione e	il richiedente allega un campione della sporta sulla quale sono riportate le
verifica	informazioni richieste.
Informazioni da	L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti
riportare nel	informazioni:
marchio di qualità	- Prodotto riciclabile
ecologica	- Prodotto, trasformato e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche
(Ecolabel UE)	in aria ed in acqua
	Al fine di evitare di inviare segnali ambigui ai consumatori su una sporta che ha
	ottenuto l'Ecolabel UE e sul suo contenuto che ne è privo, le sporte di carta
	sono concepite per essere aperte e riempite presso il punto vendita o in
	seguito, in modo che i consumatori capiscano che l'Ecolabel UE vale solo per
	la sporta e non per le merci ivi contenute. Il marchio dell'Ecolabel UE apposto
	sulla sporta reca la seguente dicitura «Sporta di carta Ecolabel UE».
	Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con il riquadro per
	il testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del
	marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
	http://ee.europa.eu/environment/eeolabei/promo/pa/logo/v2ogalaeimes.par
	Thtp://ec.europa.eu/environment/ecolabe//promo/pa/nogo//220galaeiiries.par
	il richiedente allega un campione del prodotto di carta stampata su cui figura il

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COMPUTER PORTATILI

PRODOTTO	COMPUTER PORTATILI	
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n.2011/330/CE del 6 giugno 2011	
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità	
	ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili"	
Validità	31 Dicembre 2015	
	Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014	
Imballaggio	Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere	
	costituite almeno per l'80% da materiale riciclato. Se per l'imballaggio finale	
	si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75% da	
	materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili,	
	secondo le definizioni della norma EN 13432 o equivalente.	
Valutazione e	Al momento della presentazione della domanda si deve presentare un	
verifica	campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attesta	
	la conformità a tale criterio. Solo l'imballaggio primario, come definito dalla	
	direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) deve essere	
	conforme al presente criterio.	
Informazioni	In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve	
riportate	comparire il seguente testo:	
sull'Ecolabel	«— Ad alta efficienza energetica	
	<ul> <li>Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato</li> </ul>	
	<ul> <li>Retroilluminazione priva di mercurio».</li> </ul>	
Valutazione e	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a	
verifica	questi requisiti e fornisce una copia dell'Ecolabel come comparirà	
	sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di	
	accompagnamento.	
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0330:IT:HTML	

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE DURE PER PAVIMENTI

Atto di riferimento  Decisione della Commissione n. 2009/607/CE del 9 luglio 2009  "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti"  Validità  30 novembre 2017  Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)  Requisiti  Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica  va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni  sulle  Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
Validità  30 novembre 2017  Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)  Requisiti  dell'Imballaggio  Concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica  va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni  sulle  Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni  sulle il prodotto è venduto corredato del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
Validità  30 novembre 2017 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)  Requisiti Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica  va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni  sulle Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni  consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
Requisiti II cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni sulle II prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
Requisiti II cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni sulle II prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
dell'Imballaggio concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni sulle Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
fabbricato con il 70% di materiali riciclati.  Valutazione e verifica va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni sulle Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
Valutazione e verifica va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni sulle Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.  Informazioni sulle II prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
Informazioni sulle II prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
confezioni consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:  a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di
,
and the section of th
qualità ecologica «Ecolabel», con una spiegazione, breve ma specifica,
del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del
marchio;
b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni
devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per
la manutenzione e l'uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle
caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista
climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua,
resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione
necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati
di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono
comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del
prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di
valori;
c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento;
d) informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di
prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel:
http://www.ecolabel.eu».
Valutazione e verifica il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.
Informazioni figuranti Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
sul marchio Ecolabel Prodotti naturali:
<ul> <li>estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali,</li> </ul>
<ul> <li>emissioni limitate nelle operazioni di finitura,</li> </ul>
<ul> <li>miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei</li> </ul>
rifiuti.
Prodotti lavorati:
1 Todotti Tarrorati
minore consumo energetico dei processi di produzione,

- 4	ε :
1	=

	<ul> <li>miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.</li> </ul>
Valutazione e verifica II richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.	
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:208:0021:01:IT:HTML

### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE TESSILI PER PAVIMENTI

PRODOTTO	COPERTURE TESSILI PER PAVIMENTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2009/967/CE del 30 novembre 2009
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio
	comunitario di qualità ecologica per le coperture tessili per pavimenti"
Validità	31 dicembre 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni sulle confezioni	Il prodotto deve essere venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sull'imballaggio e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:  a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;  b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni pertinenti, specialmente sulla manutenzione e sull'uso dei prodotti. Se del caso, deve essere fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di lavaggio e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché periodicità della pulizia. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;
	c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per informare il consumatore circa le potenziali prestazioni elevate del prodotto);
	informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, compreso il seguente testo (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica: http://www.ecolabel.eu».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e/o copia dei testi allegati in conformità con la norma ISO 6347: Rivestimenti del suolo di materie tessili - Informazioni ai consumatori.

Informazioni presenti	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:	
sul marchio di qualità	<ul> <li>uso limitato di sostanze pericolose e tossiche,</li> </ul>	
ecologica	<ul> <li>consumo energetico ridotto nel processo produttivo,</li> </ul>	
	<ul> <li>limitati scarichi inquinanti in acqua,</li> </ul>	
	<ul> <li>basso rischio per la salute nell'ambiente abitativo.</li> </ul>	
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:332:0001:01:IT:HTML	

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE IN LEGNO PER PAVIMENTI

PRODOTTO	COPERTURE IN LEGNO PER PAVIMENTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2010/18/CE del 26 Novembre 2009
	"che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio
	comunitario di qualità ecologica per le coperture in legno per pavimenti
Validità	31 Dicembre 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti	Per l'imballaggio possono essere utilizzati:
dell'Imballaggio	- materiali facilmente riciclabili,
	- materiali ottenuti da fonti rinnovabili,
	- materiali destinati ad essere riutilizzati.
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire una descrizione dell'imballaggio del prodotto
	nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.
Informazioni per i	Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti
consumatori	consigli sull'uso corretto e ottimale del prodotto, dal punto di vista generale e
	tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella
	documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:
	a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità
	ecologica europeo, con una spiegazione breve ma specifica del suo
	significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del
	marchio;
	b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni
	devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per
	la manutenzione e l'uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle
	caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili, ad esempio circa
	l'assorbimento dell'acqua, la resistenza alle macchie, la resistenza ai
	prodotti chimici, la preparazione necessaria della superficie sottostante, le
	istruzioni di pulitura e i tipi consigliati di agenti detergenti, nonché gli
	intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali
	indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa
	o come media, o come intervallo di valori;
	c) un'indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per
	fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del
	prodotto);
	d) informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi

	di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet sul marchio di qualità UE:		
	http://ec.europa.eu/ environment/ecolabel/».		
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e dei testi allegati.		
Informazioni da	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:		
riportare sul marchio di qualità ecologica ecolabel			
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:008:0032:01:IT:HTML		

### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERGENTI MULTIUSO

DRODOTTO	DETERCENTI MULTIUSO			
PRODOTTO	DETERGENTI MULTIUSO			
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2011/383/CE del 28 giugno 2011			
	-	ssegnazione del marchio comunitario di		
	qualità ecologica ai detergenti multiuso	e ai detergenti per servizi sanitari"		
Validità	28 Giugno 2015			
Requisiti	a) Non devono essere utilizzati spray o	contenenti gas propellenti.		
dell'Imballaggio	,	il contenitore principale devono essere 94/62/CE del Parlamento europeo e del		
	Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio			
	(1), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.			
	c) Qualunque dicitura apposta sull'in	nballaggio primario per dichiarare che		
	,	ale riciclato deve essere conforme alla		
	norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni —			
	Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».			
	d) I prodotti confezionati con spruzzat	ore devono essere venduti come parte		
	di un sistema ricaricabile.	·		
	e) Nell'imballaggio di plastica si poss	ono utilizzare soltanto gli ftalati che al		
	,	ti sottoposti a valutazione del rischio e		
	non sono stati classificati secondo il	•		
		nballaggio primario non deve superare i		
	seguenti valori:			
	Tipo di prodotto	RPU		
	Prodotti concentrati, compresi i concentrati sia liquidi che solidi, da diluire in acqua prima dell'impiego.	1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).		
	Prodotti pronti all'impiego, cioè prodotti da utilizzare senza diluizione.	150 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).		
	Si veda il calcolo RPU sulla decisione 2	011/383/CE.		
Valutazione e	Il richiedente fornisce all'organismo	competente un calcolo dell'RPU del		
verifica	_	arazione di conformità a ciascuno degli		
		iterio e), il richiedente deve presentare		
	Comments der proderite ditterio. I et il et	none of a monitorial deve proportial		

una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

#### a) Istruzioni per il dosaggio Istruzioni per l'uso L'imballaggio dei detergenti multiuso e dei detergenti per servizi sanitari deve recare informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Sull'imballaggio dei prodotti concentrati deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto Sull'imballaggio deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente): «La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale». Il testo sequente (o un testo equivalente) deve figurare sull'imballaggio dei detergenti multiuso pronti all'impiego: «Questo prodotto non è destinato all'impiego su larga scala». b) Avvertenze di sicurezza L'avvertenza di sicurezza seguente (o un'avvertenza equivalente) deve figurare sul prodotto in forma di testo o pittogramma: - «Tenere fuori dalla portata dei bambini» - «Non mescolare detergenti diversi» — «Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray). Valutazione e Il richiedente deve fornire all'organismo competente un verifica dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio Informazioni che L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo devono figurare sequente: sul marchio «— impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche, qualità ecologica uso ridotto di sostanze pericolose, limita i rifiuti di imballaggio, istruzioni per l'uso chiare.»

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

#### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER PIATTI

Link

PRODOTTO	DETERSIVO PER PIATTI
Atto di	Decisione della Commissione n. 2011/382/CE del 24 giugno 2011
riferimento	"che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio
	comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti"
Validità	24 Giugno 2015
Requisiti	a) Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere
dell'Imballaggio	marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.
	b) Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0383:IT:HTML

ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

- c) Nell'imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).
- d) Il rapporto peso/utilità (RPU) dell'imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto	RPU
Detersivi per piatti da diluire in acqua prima dell'impiego	1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio)

Si veda il calcolo RPU sulla decisione 2011/382/CE.

#### Il richiedente fornisce all'organismo competente un calcolo dell'RPU del Valutazione prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli verifica elementi del presente criterio. Per il criterio c), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata... Informazioni per Sull'imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni. a) La dicitura «evitare di usare acqua corrente; immergere i piatti in acqua e utilizzare ľuso la dose raccomandata» (o un testo equivalente). b) Informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto ad uno sfondo visibile. Le informazioni devono essere espresse in millilitri (e in cucchiaini) di prodotto per 5 litri di acqua di lavaggio adatta per piatti «sporchi» e «meno sporchi». c) L'indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa. Il numero approssimativo dei lavaggi viene calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua.

Valutazione Il richiedente deve fornire all'organismo competente un verifica dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Informazioni che L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo

devono figurare

sequente:

sul marchio di «— impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,

qualità

— uso ridotto di sostanze pericolose,

ecologica

limita i rifiuti di imballaggio,

- istruzioni per l'uso chiare.»

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos en.htm.

Link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0382:IT:HTML

#### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER BUCATO

PRODOTTO	DETERSIVI PER IL BUCATO
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2011/264/CE del 28 aprile 2011
	"che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio
	comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato"
Validità	28 aprile 2015
Requisiti	a) Rapporto peso/utilità (RPU)



#### dell'Imballaggio

Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto	RPU
Polveri	1,2 g/kg di bucato
Altri (per esempio liquidi, gel, pastiglie, capsule)	1,5 g/kg di bucato

Il RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che seque:

 $CPU = \Sigma[(W_i + U_i)/(D_i * r_i)]$ 

Dove:

 $W_i$  = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

 $U_i$  = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora  $U_i$  =  $W_i$   $D_i$  = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato.

 $r_i$  = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica. Il valore di r per difetto è pari a 1 (= nessun riutilizzo). È possibile utilizzare un valore superiore nel calcolo solo nel caso il richiedente sia in grado di documentare che l'imballaggio è riutilizzato per lo stesso fine.

#### Deroghe:

## Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati sono esonerati da detta prescrizione.

L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

## Valutazione e verifica

Calcolo del CPU del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolarne il valore. Indicazione del contenuto per i materiali riciclati nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

## Informazioni per i consumatori

#### a) Istruzioni per il dosaggio

È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di «durezza» dell'acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti (non applicabile agli smacchiatori).

La differenza fra le dosi consigliate per un grado di durezza dell'acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e quelle per il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non deve essere superiore a 2 (non applicabile agli smacchiatori).

La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 mmol CaCO 3 /l.

Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell'acqua inferiore a 2,5 mmol CaCO 3 /l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente

rendimento del lavaggio (durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol CaCO 3 /l). b) Informazioni da riportare sulla confezione Sulla confezione dei prodotti contrassegnati con l'Ecolabel UE e che appartengono a questo gruppo di prodotti (eccettuati gli smacchiatori) devono essere riportate le seguenti raccomandazioni di lavaggio (o equivalenti), che possono essere presenti sotto forma di testo o di simboli: «— Lavare alla temperatura più bassa possibile - Lavare sempre a pieno carico — Dosare in base al livello di sporco e alla durezza dell'acqua, seguire le istruzioni di dosaggio — In caso di allergia alla polvere di casa, lavare sempre la biancheria da letto a 60 °C. Aumentare la temperatura di lavaggio a 60 °C in caso di malattie infettive. Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.» c) Dichiarazioni sulla confezione Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento o altra documentazione pertinente, relative per esempio all'efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto. — A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 30 °C).IT L 111/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.4.2011 — A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento. d) Informazioni sulla confezione, requisiti supplementari per gli smacchiatori Non è possibile attribuire al prodotto capacità smacchianti per le quali non è stata effettuata alcuna prova di rendimento. Valutazione e Il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto, unitamente a verifica una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova o altra documentazione pertinente. Informazioni Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la presenti sul seguente scritta: « contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico contribuisce a ridurre il consumo di risorse.» marchio UE di qualità ecologica Valutazione e Il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta. verifica Link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0034:01:IT:HTML

sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nella prova del

#### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER BUCATO

PRODOTTO	DETERSIVI PER BUCATO PER USO PROFESSIONALE	
Atto di	Decisione della Commissione n. 2012/721/CE del 14 novembre 2012	
riferimento	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale"	
Validità	14 novembre 2015	
Requisiti	a) Rapporto peso/utilità (RPU)	
dell'Imballaggio	Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto non deve superare i seguenti valori:	

Tipo di prodotto/durezza dell'acqua	RPU (g/kg di bucato)			
ripo di prodotto/durezza derracqua	Acqua dolce	Acque media	Acqua dura	
Polveri	1,5	2,0	2,5	
Liquidi	2,0	2,5	3,0	

L'RPU è calcolato solo per l'imballaggio primario e un calcolo deve essere eseguito per ogni prodotto di un sistema a più componenti (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

$$RPU = \sum \left[ (W_i + U_i)/(D_i \ * \ r_i) \right]$$

dove:

W<sub>i</sub> = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

 $U_i$  = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora  $U_i$  =  $W_i$   $D_i$  = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato. Si osservi che nel calcolo RPU deve essere utilizzata la massima dose consigliata per ogni grado di durezza dell'acqua.

 $r_i$  = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica r = 1 se l'imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini. Se l'imballaggio è riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare una cifra superiore.

#### Eccezioni

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati o oltre l'80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta prescrizione.

L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Quando le materie prime sono scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

## Valutazione e verifica

il richiedente fornisce il calcolo dell'RPU di ogni prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata per il



contenuto di materiale riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

#### Informazioni da riportare nel marchio Ecolabel UE

- a) Informazioni da riportare sull'imballaggio/nella scheda informativa del prodotto Le seguenti raccomandazioni (o raccomandazioni equivalenti) devono figurare sull'imballaggio e/o sulla scheda informativa del prodotto. Le raccomandazioni di lavaggio devono contenere esempi della classificazione del grado di sporcizia dei tessili e devono riportare le istruzioni seguenti:
- Lavare alla temperatura più bassa raccomandata
- Lavare sempre il carico più elevato consentito dal tessile interessato
- Dosare conformemente alle istruzioni di dosaggio, tenendo conto della durezza dell'acqua e del grado di sporcizia
- Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.
- b) Dichiarazioni sulla confezione
- Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento, relative per esempio all'efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.
- A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a  $\leq$  20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 40 °C).
- A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento.
- c) Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)
- Il logo deve essere visibile e leggibile. L'utilizzo del logo Ecolabel UE è protetto dal diritto primario dell'Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile.

Nell'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che segue:

- Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici
- Uso limitato di sostanze pericolose
- Rendimento verificato

Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo\_guidelines.pdf.

## Valutazione e verifica

il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto e/o della scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova.

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE

PRODOTTO	DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE
Atto di	Decisione della Commissione n. 2011/264/CE del 28 aprile 2011
riferimento	"che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio
	comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la
	decisione 1999/427/CE"
Validità	28 aprile 2015
Requisiti	a) Imballaggio primario per unità funzionale
dell'Imballaggio	L'imballaggio primario non può superare 2,0 grammi per lavaggio.
	b) Imballaggio di cartone
	Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti come minimo all'80 %
	di materiale riciclato.
	c) Etichettatura dell'imballaggio di plastica
	Per consentire l'identificazione delle varie parti dell'imballaggio a fini di
	riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere
	contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le
	pompe non sono soggetti a questo obbligo.  d) Imballaggio di plastica
	Nell'imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al
	momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non
	sono stati classificati secondo il criterio 2 b).
Valutazione e	Il richiedente deve comunicare all'organismo competente il calcolo della quantità
verifica	di imballaggio primario e fornire una dichiarazione concernente la percentuale di
	materiale riciclato nell'imballaggio di cartone. Il richiedente deve presentare una
	dichiarazione completa e firmata di conformità al criterio 6 d).
Informazioni per	a) Informazioni sulla confezione
i consumatori	Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto:
	«Questo detersivo dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse
	temperature (*). Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse
	temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio raccomandato.
	Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e
	l'inquinamento idrico.
	(*) Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata, che non deve superare 55 °C.»
	b) Istruzioni sul dosaggio
	Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi,
	che devono specificare il dosaggio raccomandato per la durezza dell'acqua del
	luogo in cui il prodotto è commercializzato. Nelle istruzioni devono essere
	specificate le migliori modalità d'uso del prodotto a seconda del grado di
	sporcizia.
	Il richiedente adotterà misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il
	dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo
	di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere), e/o indicando le dosi
	raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere).
	c) Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura
	Sull'imballaggio deve essere indicato il tipo di enzimi.

	* * *
- 2	e 🏃
×*,	
- 3	-
``	

Valutazione e	Il richiedente deve fornire un campione dell'etichettatura del prodotto e una
verifica	dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna delle parti a), b) e c) di questo
	criterio.
Informazioni	L'etichetta facoltativa con campo di testo deve contenere il testo seguente:
presenti sul	«— Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici
marchio	Uso limitato di sostanze pericolose
Ecolabel UE	— Prova funzionale».
	Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con campo di testo sono fornite
	nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso
	del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/
	ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e	Il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta
verifica	
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0022:01:IT:HTML

#### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE

PRODOTTO	DETERSIVI PER DETERSI INDUSTRIALI O PROFESSION		/ASTOVIGLIE	AUTOMATICHE
Atto di	Decisione della Commissione n	Decisione della Commissione n. 2012/720/CE del 14 novembre 2012		
riferimento	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità			
	ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie			
	automatiche industriali o professionali"			
Validità	14 novembre 2015			
Requisiti	a) Rapporto peso/utilità (RPU)			
dell'Imballaggio	Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:			
	RPU			
Tipo di prodotto	0-6 °dH	7-13 °dH	> 14 °dH	

L'RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che segue:

$$\text{RPU} = \sum [(W_i + U_i)/(D_i * r_i)]$$

dove:

W<sub>i</sub> = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

 $U_i$  = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora  $U_i$  =  $W_i$ .

D<sub>i</sub> = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/l di soluzione di lavaggio.

r i = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica

	(r = 1 se l'imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l'imballaggio è
	riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di
	documentare una cifra superiore
	Eccezioni
	Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati
	o oltre l'80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta
	prescrizione.
	L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato
	prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di
	distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli
	scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di
	materiali, il materiale non è considerato riciclato.
Valutazione e	il richiedente fornisce il calcolo dell'RPU del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel
verifica	UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve
	presentare una dichiarazione completa e firmata per il contenuto di materiale
	riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell'imballaggio.
	Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante
	devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.
Informazioni	a) Informazioni da riportare sull'imballaggio/nella scheda informativa del prodotto
presenti sul	Le seguenti raccomandazioni devono figurare sull'imballaggio e/o nella scheda
marchio	informativa del prodotto o equivalente:
Ecolabel UE	<ul> <li>dose in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua. Seguire le</li> </ul>
	istruzioni di dosaggio,
	— se usato seguendo queste istruzioni di dosaggio, il prodotto con l'Ecolabel UE
	contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico e la produzione di rifiuti.IT 24.11.2012
	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326/33
	b) Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)
	Il logo deve essere visibile e leggibile. L'utilizzo del logo Ecolabel UE è protetto
	dal diritto primario dell'Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE
	deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile.
	Nell'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che
	segue:
	Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici,
	— Uso limitato di sostanze pericolose,
	— Rendimento verificato.
	Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite
	nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso
	del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/
	environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Valutazione e	il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto e/o della
verifica	scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo
	criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate
	atternation of the control of the co

attraverso adeguati rapporti di prova.

Link

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:326:0025:0037:IT:PDF

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO SORGENTI LUMINOSE

PRODOTTO	LAMPADINE (sorgenti luminose)
Atto di	Decisione della Commissione n. 2011/331/CE del 6 giugno 2011
riferimento	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità
	ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose"
Validità	31 Dicembre 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014
Imballaggio	Non devono essere usati laminati e composti plastici.
99.0	Qualora vengano utilizzate scatole in cartone, queste devono essere
	costituite all'80 % da materiale riciclato post-consumo.
	Qualora vengano utilizzati materiali plastici, questi devono essere costituiti per
	almeno il 50 % da materiale riciclato post- consumo.
Valutazione e	Al momento della presentazione della domanda va fornito un campione
verifica	dell'imballaggio del prodotto con la relativa dichiarazione attestante la
vormou	rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi
	primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
	e del Consiglio
Istruzioni per	Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l'uso, figuranti
l'uso	sull'imballaggio o in un foglietto illustrativo a parte, contenenti fra l'altro le
1 430	avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. In particolare:
	a) per le lampade dotate di attacco di connessione classificato E27, E14, B22 o
	B15, l'imballaggio deve indicare la dimensione relativa e la forma della sorgente
	luminosa rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza;
	b) per le sorgenti luminose ad attacco doppio: le informazioni sull'imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della sorgente luminosa migliorano
	se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta
	frequenza;
	c) l'imballaggio deve riportare le istruzioni per la pulizia in caso di rottura di una
	sorgente luminosa a fluorescenza;
	d) la corretta manutenzione delle lampade (la pulizia, ad esempio), affinché sia mantenuto il flusso luminoso;
	e) la dicitura: «Spegnere le luci fa risparmiare energia e denaro».
Valutazione e	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una
verifica	copia dell'imballaggio o del foglietto illustrativo all'organismo competente
	incaricato di valutare la domanda.
Informazioni	In caso di utilizzo della versione estesa del Logo (etichetta facoltativa) deve
presenti sul	comparire il seguente testo:
marchio UE di	<ul><li>«— Ad alta efficienza energetica — permette di risparmiare denaro</li><li>— Lunga durata</li></ul>
qualità	— Euriga durata — Prestazioni verificate».
ecologica	L'etichetta facoltativa può specificare, se del caso, anche che la sorgente
	luminosa non contiene mercurio.
	Le linee guida relative all'uso dell'etichetta facoltativa in versione estesa sono
	reperibili nelle Linee guida all'uso del marchio UE di qualità ecologica sul sito
Volutorione	internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e	Il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità a detto criterio.
verifica	
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0331:IT:HTML

### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LUBRIFICANTI

PRODOTTO	LUBRIFICANTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. (2011/381/UE) del 24 giugno 2011
	"che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per
	l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti"
Validità	24 Giugno 2015
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni sulle	Nessuno
confezioni	
Informazioni che	L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che
devono figurare	segue:
sul marchio di	- " Poco nocivo per acqua e suolo durante l'impiego
qualità ecologica	- Contiene una proporzione significativa di materiali a base biologica.".
	Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono
	reperibili in "Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo" sul sito web:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e	Il richiedente deve fornire all'organismo competente un campione
verifica	dell'imballaggio del prodotto recante il marchio di qualità corredato di una
	dichiarazione di conformità al presente criterio
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0381:IT:HTML

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MATERASSI

PRODOTTO	MATERASSI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2009/598/CE del 23 giugno 2014
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
	qualità ecologica ai materassi da letto"
Validità	23 giugno 2018
Informazioni	L'Ecolabel UE può essere apposto sia sull'imballaggio che sul prodotto. Se si
riportate	usa l'etichetta facoltativa con una casella di testo presenta il testo che segue:
sull'Ecolabel UE	- «Prodotto duraturo di alta qualità»
	- «Uso limitato di sostanze pericolose»
	- «Inquinamento ridotto degli ambienti interni»
	Figura inoltre la seguente dicitura:
	«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'Ecolabel UE consultare il sito
	web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/»
Valutazione e	il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità congiuntamente a una
verifica	prova visiva
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0391&from=EN

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MOBILI IN LEGNO

PRODOTTO	MOBILI IN LEGNO
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2009/894/CE del 30 novembre 2009
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
	qualità ecologica ai mobili in legno"
Validità	31 Dicembre 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014
Imballaggio del	L'imballaggio deve rispettare i requisiti seguenti:
prodotto finale	i) deve essere prodotto da una delle seguenti materie:
	materiale facilmente riciclabile,
	materiale proveniente da fonti rinnovabili,
	materiali riutilizzabili, come coperture in tessuto;
	ii) tutti i materiali devono essere facilmente separabili a mano in parti riciclabili
	costituite da un solo materiale (ad esempio cartone, carta, plastica, tessuto).
Valutazione e	il richiedente deve allegare una descrizione dell'imballaggio del prodotto
verifica:	accompagnata da una dichiarazione di conformità a questi criteri.
Informazioni da	Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente:
riportare sulla	«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il
confezione	sito web: http://www.ecolabel.eu»
	Sull'imballaggio e nel manuale d'uso deve figurare anche il testo seguente (o
	un testo equivalente):
	«Per maggiori informazioni consultare il sito Internet del marchio comunitario di
	qualità ecologica. Ulteriori informazioni si possono ottenere al: nome/indirizzo
	del servizio "Consumatori" del richiedente».
Valutazione e	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, un
verifica	esemplare del manuale d'uso e delle informazioni fornite con il prodotto,
	insieme a una dichiarazione di conformità con ogni parte di questo criterio.
Informazioni da	Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:
riportare sul	<ul> <li>legno proveniente da foreste gestite correttamente,</li> </ul>
marchio di qualità	uso limitato di sostanze pericolose,
ecologica	prodotto la cui durata è stata testata.
Valutazione e	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui
verifica	figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0023:01:IT:HTML

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PERSONAL COMPUTER

PRODOTTO	PERSONAL COMPUTER
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2011/337/CE del 9 giugno 2011
	"che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica
	per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal
	computer»"
Validità	31 Dicembre 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014



Requisiti dell'Imballaggio	Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l'80 % da materiale riciclato. Se nell'imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo quanto disposto dalla norma EN 13432.
Valutazione e	Al momento della presentazione della domanda si deve presentare un
verifica	campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante
	la conformità a tale criterio. Deve essere conforme al presente criterio solo
	l'imballaggio primario, come definito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento
	europeo e del Consiglio
Informazioni	In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve
riportate	comparire il seguente testo:
sull'Ecolabel	« Ad alta efficienza energetica
	<ul> <li>Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato</li> </ul>
	Retroilluminazione priva di mercurio (se si stanno etichettando monitor)».
Valutazione e	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a
verifica	questi requisiti e fornisce una copia dell'Ecolabel come comparirà
	sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di
	accompagnamento.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0337:IT:HTML

### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO POMPE DI CALORE

PRODOTTO	POMPE DI CALORE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2007/742/CE del 9 novembre 2007
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
	qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
	funzionanti a gas"
Validità	31 dicembre 2016
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni che	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
devono figurare	Nella categoria delle pompe di calore, questo prodotto si contraddistingue per:
sul marchio di qualità ecologica	<ul> <li>una maggiore efficienza energetica,</li> <li>un minore impatto sul riscaldamento globale</li> <li>Sull'imballaggio del prodotto deve figurare il testo seguente (o un testo</li> </ul>
	equivalente): «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel
	consultare il sito web: http://europa.eu.int/ecolabel»
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0014:01:IT:HTML

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI TESSILI

PRODOTTO	PRODOTTI TESSILI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2014/350/EU del 5 giugno 2014
	"che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità
	ecologica ai prodotti tessili"
Validità	5 giugno 2018

Requisiti	Nessuno
·	NOSSUITO
dell'Imballaggio	
Informazioni	Nell'etichetta opzionale può figurare una o più delle seguenti diciture:
presenti sul	- Maggiore produzione sostenibile di fibre (o una dicitura scelta dalla tabella 11
marchio di qualità	in appresso)
ecologica.	- Processi produttivi meno inquinanti
	- Sostanze pericolose ridotte al minimo
	- Testato per durare
Valutazione e	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui
verifica	figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN


## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PITTURE E VERNICI

PRODOTTO	PITTURE E VERNICI
Atto di	Decisione della Commissione n. 2014/312/UE del 28 Maggio 2014
riferimento	"che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio
	comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni"
Validità	28 maggio 2018
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazione dei	Le diciture seguenti devono essere apposte o allegate all'imballaggio:
consumatori	- «Evitare di sprecare la pittura facendo una stima della quantità di pittura
	necessaria»
	-«Conservare la pittura non utilizzata in vista di un futuro utilizzo»
	- «Il reimpiego della pittura è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei
	prodotti lungo l'intero ciclo di vita»
	Le seguenti informazioni e raccomandazioni di carattere generale devono
	figurare o essere allegate all'imballaggio:
	- Come stimare la quantità di pittura necessaria prima dell'acquisto al fine di
	ridurre gli sprechi, con una quantità raccomandata a titolo indicativo (ad esempio
	per 1 m2 di parete, occorrono x litri di pittura).
	- Cosa fare della pittura non utilizzata, fornendo eventualmente un link ad un sito
	web o le informazioni di contatto che consentano al consumatore di reperire
	informazioni più dettagliate.
	- Sull'imballaggio o in allegato devono figurare i consigli e le raccomandazioni
	seguenti su come maneggiare le pitture:
	- Misure di sicurezza per l'utilizzatore. Si tratta di raccomandazioni di base sui
	dispositivi di protezione individuale che occorre indossare. Sono elencate anche
	misure supplementari da adottare quando si utilizzano le apparecchiature a
	spruzzo.
	- Utilizzo di materiale per la pulizia e corretta gestione dei rifiuti (per limitare
	l'inquinamento idrico e dei suoli). Ad esempio un'indicazione che specifichi che
	per la pittura non utilizzata occorre l'intervento di uno specialista per uno
	smaltimento sicuro sotto il profilo ambientale; non è infatti consentito buttarla via
	con i rifiuti domestici o commerciali (ad esempio «Non buttare i resti di pittura nel

	lavandino, nel WC o nella pattumiera»).
	- Stoccaggio della pittura in condizioni adeguate (prima e dopo l'apertura),
	comprese, se del caso, raccomandazioni in materia di sicurezza.
Valutazione e	il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questo requisito e fornisce
verifica	all'organismo competente un campione o campioni delle istruzioni per l'uso e/o il
	link al sito Internet del produttore che contenga tali istruzioni in quanto parte
	integrante della domanda. Occorre indicare, a titolo indicativo, la quantità di
	pittura raccomandata.
Informazioni che	L'etichetta facoltativa con riquadro contiene, se del caso, le seguenti diciture:
devono figurare	— Tenore minimo di sostanze pericolose
sul marchio di	— Tenore ridotto di composti organici volatili (COV): x g/l
qualità	— Buone prestazioni per uso interno (se sono soddisfatti i criteri per l'uso
ecologica	interno) o
	— Buone prestazioni per uso esterno (se sono soddisfatti i criteri per l'uso
	esterno) o
	— Buone prestazioni per uso interno ed esterno (se sono soddisfatti sia i criteri
	per l'uso interno che quelli per l'uso esterno)
	Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con un riquadro per
	il testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del
	marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Valutazione e	Il richiedente fornisce un campione dell'etichetta o della grafica dell'imballaggio
verifica	sul quale è apposto il marchio UE di qualità ecologica, insieme a una
	dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0312&from=EN

## CRITERI ECOLABEL PER PRODOTTI PER LA BELLEZZA E IGIENE

PRODOTTO	PRODOTTI COSMETICI DA SCIACQUARE
Atto di	Decisione della Commissione n.2014/893/UE del 9 dicembre 2014
riferimento	" che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità
	ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai prodotti cosmetici da sciacquare"
Validità	9 dicembre 2018
Comprende	Il gruppo di prodotti "prodotti cosmetici da sciacquare" comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).  Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.  Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico. Sono ammessi gli shampoo antiforfora.



#### a) Imballaggio primario

L'imballaggio primario è a contatto diretto con il contenuto.

Non è consentito l'uso di un imballaggio supplementare per il prodotto confezionato per la vendita, per esempio scatola di cartone per coprire un flacone, fatta eccezione per l'imballaggio secondario che raggruppa due o più prodotti (per esempio il prodotto e la ricarica).

<u>Valutazione e verifica:</u> il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata.

#### b) Rapporto di incidenza dell'imballaggio (Packaging Impact Ratio, Pir)

Il valore Pir non può superare 0,28 g di imballaggio per grammo di prodotto per ciascun imballaggio nel quale è venduto il prodotto. I prodotti prebarba condizionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito. Il valore Pir è calcolato come segue, distintamente per ogni componente dell'imballaggio:

$$PIR = [W + (Wrefill \times F) + N + (Nrefill \times F)]/[D + (Drefill \times F)]$$

ove:

W = peso dell'imballaggio (primario + proporzione dell'imballaggio secondario10 , etichette comprese) (g)

Wrefill = peso dell'imballaggio della ricarica (primario + proporzione dell'imballaggio secondario11, etichette comprese) (g)

N = peso dell'imballaggio non rinnovabile e non riciclabile (primario + proporzione dell'imballaggio secondario12, etichette comprese) (g)

Nrefill = peso dell'imballaggio non rinnovabile e non riciclabile della ricarica (primario + proporzione dell'imballaggio secondario13, etichette comprese) (g)

D = peso del prodotto contenuto nell'imballaggio iniziale (g)

Drefill = peso del prodotto contenuto nella ricarica (g)

F = numero di ricariche necessarie per ottenere la quantità ricaricabile totale, calcolata come segue:

 $F = V \times R/Vrefill$ 

ove.

V = capacità volumetrica dell'imballaggio iniziale (ml)

Vrefill = capacità volumetrica dell'imballaggio della ricarica (ml)

R = quantità ricaricabile. Si tratta del numero di volte che l'imballaggio iniziale può essere ricaricato. Se F non è un numero intero, va arrotondato per eccesso alla prima cifra intera.

Se non è disponibile la ricarica, il valore Pir è calcolato come segue:

Pir = (W + N)/D

Il produttore comunica il numero previsto di ricariche o si avvale dei valori standard, ossia R = 5 per la plastica e R = 2 per il cartone.

Valutazione e verifica: il richiedente comunica il calcolo del valore Pir del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel Ue è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel Ue. Il richiedente presenta una dichiarazione firmata relativa al contenuto di materiale riciclato post-consumo o di materiale di origine rinnovabile dell'imballaggio nonché una descrizione del sistema di ricarica proposto, se del caso (tipi di ricariche, volume). Per l'approvazione dell'imballaggio della ricarica, il richiedente o il dettagliante documentano la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

#### c) Configurazione dell'imballaggio primario

L'imballaggio primario è concepito per agevolare il dosaggio corretto (per esempio garantendo che l'apertura in alto non sia troppo larga) e far sì che almeno il 90% del prodotto sia facilmente estraibile dal contenitore. Il quantitativo residuo di prodotto nel contenitore (R), che non può superare il

10%, è calcolato come segue:

$$R = [(m2 - m3)/(m1 - m3)] \times 100 (\%)$$

ove:

m1- Imballaggio primario e prodotto g)

m2– Imballaggio primario e prodotto residuo in condizioni d'uso normali g)

m3– Imballaggio primario vuoto e pulito g)

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del dispositivo di dosaggio e una relazione di prova con i risultati della misurazione del quantitativo residuo nell'imballaggio di un cosmetico da sciacquare. La procedura di prova per misurare il quantitativo residuo è descritta nel manuale d'istruzioni disponibile sul sito web dell'Ecolabel Ue.

#### d) Configurazione in vista del riciclaggio dell'imballaggio di plastica

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 5.

Informazioni da riportare nel

L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti

informazioni:

marchio di

- impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici;

qualità

- conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità;

ecologica

- limita i rifiuti di imballaggio

(Ecolabel Ue)

Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con campo di testo sono fornite nel documento "Guidelines for use of the Ecolabel logo" (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet:

 $\underline{\text{http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo\_guidelines.pdf}}$ 

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel Ue, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire un esemplare dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\_.2014.354.01.0047.01.ITA

#### CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI ELETTRODOMESTICI

PRODOTTO	RISCALDAMENTO AD ACQUA
Atto di	Decisione della Commissione n. 2014/314/UE del 28 Maggio 2014
riferimento	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità
	ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua"
Validità	28 maggio 2018
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni	Nella casella di testo del marchio facoltativo deve figurare la seguente dicitura:
riportate	- Maggior efficienza energetica
sull'Ecolabel UE	- Meno emissioni di gas a effetto serra
	- Meno emissioni atmosferiche

	Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Valutazione e	Il richiedente allega una copia del prodotto a stampa su cui figura il marchio, con
verifica	una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0314&from=EN

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO ALTRI ARTICOLI PER LA CASA

PRODOTTO	RUBINETTERIA PER SANITARI
Atto di	Decisione della Commissione n. (2013/250/UE) del 21 Maggio 2013
riferimento	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità
	ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari"
Validità	21 maggio 2017
Imballaggio	Gli imballaggi presentano le seguenti caratteristiche:
	a) tutte le componenti degli imballaggi sono facilmente separabili, a mano, in
	singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio;
	b) gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati sono composti per almeno
	l'80 % da materiali riciclati.
Valutazione e	il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce
verifica	all'organismo competente un campione/campioni degli imballaggi quale parte
	integrante della domanda.
Informazioni	L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti
riportate	informazioni:
sull'Ecolabel UE	- migliore efficienza idrica;
	- maggior potenziale di risparmio energetico;
	- risparmio idrico, energetico ed economico grazie a questo prodotto certificato.
	Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con il riquadro per il
	testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del
	marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Valutazione e	Il richiedente allega una copia del prodotto a stampa su cui figura il marchio, con
verifica	una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:145:FULL&from=IT

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TELEVISORI

PRODOTTO	TELEVISORI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2009/300/CE del 12 marzo 2009
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario
	di qualità ecologica ai televisori"
Validità	31 Dicembre 2015
	Prorogata con Decisione della Commissione (2014/336/UE) del 5 giugno 2014
Requisiti	Nessuno.
dell'Imballaggio	
Informazioni sulle	Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l'uso in cui devono
confezioni	figurare avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. Le
	informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire,
	nelle istruzioni d'uso e anche sul sito web del fabbricante. []
Valutazione e	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e
verifica	deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta, una copia del
	manuale di istruzioni.
Informazioni che	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
devono figurare	Elevata efficienza energetica
sul marchio di	Emissioni ridotte di CO2
qualità ecologica	Progettato per essere facilmente riciclabile
Valutazione e	il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire
verifica	all'organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità
	ecologica corrispondente a quello raffigurato sull'imballaggio e/o sul prodotto
	e/o nella documentazione allegata.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:082:0003:01:IT:HTML

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TESSUTO-CARTA

PRODOTTO	TESSUTO-CARTA
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2009/568/CE del 9 luglio 2009
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario
	di qualità ecologica al tessuto-carta"
Validità	30 giugno 2015
	prorogata con decisione (2013/295/UE)
Requisiti	Nessuno
dell'Imballaggio	
Informazioni sulle	Nessuno
confezioni	
CRITERI ECOLOGICI	I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i
	sottoprocessi costitutivi dal punto in cui la materia prima in fibra/la carta
	riciclata entra nell'impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i
	processi di produzione della carta i criteri si applicano a tutti i sottoprocessi,
	dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all'avvolgimento

	6
Ċ	2.7
3	=

	della carta in rotoli.
	Il trasporto, la conversione e l'imballaggio della pasta, della carta o delle
	materie prime non sono inclusi.
	La fibra riciclata è definita come fibra ottenuta mediante il riciclaggio di carta e
	cartone usati a partire dalle fasi di stampa o di consumo. In questa definizione
	non sono inclusi gli scarti di carta acquistati e di produzione ottenuti con la
	fabbricazione a partire da fibra vergine.
Informazione per i	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: — contiene
consumatori	fibre sostenibili, — ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua, — emissioni
	ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità.
	Inoltre, accanto al marchio di qualità ecologica, il fabbricante fornisce una
	dichiarazione attestante la percentuale minima di fibre riciclate e/o la
	percentuale di fibre certificate.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:01:IT:HTML

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO ARTICOLI PER LA CASA

PRODOTTO	Vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. (2013/641/UE) del 7 Novembre 2103
	"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di
	qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d'acqua e agli orinatoi"
Validità	7 novembre 2017
Informazioni	L'etichetta facoltativa deve riportare, nella casella di testo, le seguenti diciture:
riportate nel	- alta efficienza nell'uso dell'acqua e riduzione delle acque di scarico,
marchio di qualità	- questo prodotto recante il marchio di qualità ecologica permette di
ecologica	risparmiare acqua e denaro,
Ecolabel UE	- impatti ridotti a fine vita
	Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono
	reperibili nelle linee guida sull'uso del marchio di qualità ecologica UE:
	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Valutazione e	il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e
verifica	presentare un esemplare dell'etichetta.
Link	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0641&from=EN